



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 29 aprile 2013 e abrogazione dell’art. 1 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 22.

Relazione

Il presente disegno di legge regionale muove, nel contempo, dall’accertata impossibilità dell’attuazione dell’articolo 4 della L.R. n. 10 del 29 aprile 2013, il quale fa riferimento all’articolo 6, comma 1, lett. f. della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, recante disposizioni per il superamento dell’ “Albo Regionale del personale docente e non docente degli enti convenzionati con la Regione per l’attuazione dei piani di formazione professionale”, istituito dall’articolo 1 della L.R. n. 42/1989 modificativo, con integrale sostituzione del testo dell’articolo 5 della L.R. n. 7 del 2.3.1982, e dall’esigenza di temperare, con strumenti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti all’attualità, la situazione di disagio in cui si trova il personale destinatario delle attuali disposizioni recate dal sopra citato art. 4 della L.R. n. 10/2013.

Dette disposizioni sono inapplicabili in quanto mirate all’iscrizione di nuovi soggetti nella lista speciale di cui all’articolo 6, comma 1, lett. f. della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 il cui requisito essenziale di iscrizione è stata la preesistente iscrizione all’Albo istituito dall’articolo 1 della L.R. n. 42/1989, Albo venuto a cessare al momento dell’istituzione ed attivazione della Lista speciale quale strumento, appunto, di superamento dell’Albo stesso.

É da tenere conto, inoltre, dell’impossibilità, comunque per l’Amministrazione regionale di dare applicazione a norme comunque tese a conseguire il medesimo risultato sostanziale sotteso alle disposizioni di cui all’articolo 4 della L.R. n. 10/2013, attesi i vincoli di valenza nazionale attualmente esistenti, ed estesi anche alle Regioni a Statuto Speciale, in materia di personale e di contenimento della spesa pubblica, come peraltro già evidenziato più volte anche dalla Corte Costituzionale, per ultimo con la recente Sentenza n. 277/2013 del 18 novembre 2013 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme recate da leggi della Regione Autonoma della Sardegna.

Il presente disegno di legge, prendendo atto del disagio in cui versano i soggetti indicati quali destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 4 della L.R. n. 10/2013, mira a sostituire integralmente tali disposizioni con la previsione di un nuovo e diverso intervento, profilato quale sostegno al reddito, rivolto alla medesima platea di destinatari di cui al vigente testo dell’articolo 4 della L.R. n. 10/2013.

Il disegno di legge allegato consta di un unico articolo composto da sei commi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Al primo comma esso prevede che, nelle more della riorganizzazione del comparto del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, il personale già titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (CCNL proprio del settore della F.P.), con organismi di formazione accreditati presso la Regione Autonoma della Sardegna e convenzionati con la medesima per lo svolgimento di attività formative, cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che alla medesima data risulti inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, è iscritto, a richiesta, in una specifica lista attivata presso l'Assessorato regionale del Lavoro per essere confermato od avviato a percorsi di utilizzo presso pubbliche amministrazioni non costituenti instaurazioni di rapporto di pubblico impiego.

Al secondo comma prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie, le Agenzie della Regione, le Società partecipate e le Società in house dell'Amministrazione regionale, convenzioni finalizzate ad avviare percorsi di utilizzo del personale predetto.

Al terzo comma prevede, inoltre, che al personale iscritto nella lista di cui al precedente comma 1, inserito in percorsi di utilizzo presso Pubbliche Amministrazioni, è corrisposto un bonus di utilizzo, anche sotto forma di rimborso spese integrativo delle previste misure di sostegno al reddito, fino a concorrenza dell'importo complessivo pari al 100 % della corrispondente retribuzione netta riferita al proprio livello di inquadramento secondo il CCNL della Formazione Professionale.

Al quarto comma reca la norma finanziaria concernente gli oneri previsti, valutati in euro 3.000.000 per gli anni 2014 - 2015, con previsione di copertura a carico delle risorse già destinate agli interventi di cui al comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 22/2013 ed iscritte in conto delle UPB S01.02.008 e UPB S01.02.002; gli stessi oneri fanno carico all'UPB S06.06.004 - fondo regionale per l'occupazione.

Al quinto comma reca la procedura per le conseguenti variazioni di bilancio a termini dell'art. 33 comma 4 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11.

Il sesto comma, infine, prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1, della L.R. n. 22/2013, norma satellite dell'attuale disposto dell'articolo 4 della L.R. 2 agosto 2013, n. 22.